



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
(PROVINCIA DI MESSINA)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2007-2013



REGIONE SICILIA



Programma
di **Sviluppo**
Rurale PSR
Sicilia 2007-2013
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGETTO ESECUTIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO INFO-TELEMATICI PUBBLICI
A SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

COMMITTENTE:
Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

<input type="checkbox"/> Relazione Generale	<input type="checkbox"/> Piano di Manutenzione
<input type="checkbox"/> Computo Metrico Estimativo	<input checked="" type="checkbox"/> Specifiche Piano Sostitutivo di Sicurezza
<input type="checkbox"/> Capitolato Speciale d'Appalto	<input type="checkbox"/> Schema di Contratto
<input type="checkbox"/> Elenco dei Prezzi Unitari	<input type="checkbox"/> Cronoprogramma
ELABORATO: SPECIFICHE PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA Rev. 01 Santo Stefano di Camastra, li 10/11/2014	Il Progettista (Dott. Ing. Eliana Adele Spoto) _____ Via Vittorio Emanuele Orlando, 12 - 92025 Casteltermini (AG)

Indice

1 Premesse.....	2
2 Prime Indicazioni e disposizioni per la stesura del P.S.S.....	5
2.1 Definizioni.....	5
2.2 Disposizioni per la stesura del piano di sicurezza semplificato.....	5
2.3 Disposizioni per la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera.....	8
2.4 Descrizione dei lavori da eseguire.....	10
2.5 Valutazione preliminare per la stima dei costi.....	11

1 PREMESSE

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 comma 2, lettera c), art. 17 comma 1 lettera f e art. 24 comma c lettera n) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), nell'ambito della redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di punti di accesso info-telematici pubblici a Santo Stefano di Camastra, di cui il Comune di Santo Stefano di Camastra è committente.

Gli articoli di cui sopra prevedono che, in fase di redazione del progetto preliminare e poi di quello definitivo e infine di quello esecutivo, vengano previsti una serie di elaborati in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare. Data la rilevanza dell'impianto, riteniamo opportuno allegare il documento contenente le "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani Sostitutivi di " (più brevemente nel seguito denominato con l'acronimo PSS).

Nel rispetto dell'art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai Piani di Sicurezza e Coordinamento (di seguito indicati con l'acronimo PSC), si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra non rientrino negli obblighi ivi riepilogati poiché nell'iter di esecuzione dell'opera non è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.

Le presenti prescrizioni hanno dunque un carattere solo parziale. Infatti, a seguito delle approvazioni di rito, esse saranno integrate con tutti gli interventi compresi nel progetto esecutivo, così da consentire all'impresa appaltatrice una redazione di un Piano Operativo di Sicurezza (nel seguito denominato con l'acronimo POS) e di un PSS coerenti con gli elaborati progettuali e con le indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Al fine di fornire le preliminari indicazioni per la stesura del PSS è necessario, in premessa, richiamare le disposizioni di legge vigenti in materia di piani di sicurezza e di coordinamento, riportate rispettivamente nel D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nel D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Secondo l'art. 131 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006, infatti:

"Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32 (amministrazione aggiudicataria):

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)".

E secondo l'art. 91 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi del coordinatore per la progettazione:

"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti

sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV”;

Mentre in base all'art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto legislativo:

“ 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

(...omissis...)

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”,

IL POS è definito nell'art. 89 comma 1 lettera h) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 come:

“piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”.

Si fa osservare che il citato art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, non essendo stato ancora ovviamente emanato il D.Lgs. n. 81/2008, fa riferimento al D.Lgs. n. 494/1996 ed in particolare fa riferimento ai casi in cui era prevista o non prevista da tale decreto l'elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento.

È opportuno pertanto richiamare alla memoria le condizioni verificandosi le quali il D.Lgs. n. 494/1996, successivamente integrato e modificato con il D.Lgs. 19/11/1999 n. 528, imponeva l'obbligo da parte del committente di designare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, di seguito indicato per semplicità CSP (art. 3 comma 3), nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di redigere il PSC (art. 4 comma 1). In sostanza la designazione del CSP e la redazione del PSC erano richieste nel caso dei cantieri in cui era prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, e la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno o anche per quei cantieri che operavano sotto tale soglia nei casi in cui i lavori comportassero dei rischi particolari indicati nell'allegato II del D.Lgs. n. 494/1996 medesimo.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, come è noto, il D.Lgs. n. 494/1996 e ss.mm.ii. è stato abrogato e sono state modificate le condizioni verificandosi le quali è obbligatoria la designazione da parte del committente del CSP e del coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione (di seguito denominato con l'acronimo CSE) ed è anche obbligatorio che sia redatto il PSC. Tali condizioni sono state inserite nell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 che ha poi però subito delle modifiche, per cui le disposizioni attualmente vigenti in merito si possono leggere nell'art. 90 comma 3 e comma 11 per quanto riguarda la designazione del CSP e nell'art. 91 per quanto riguarda l'obbligo della redazione del PSC. Infatti, secondo l'articolo 90, il committente, nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, è tenuto a designare il CSP (comma 3) ed a designare il CSE (comma 4), ma il comma 11 fissa degli esoneri dal rispetto degli obblighi indicati nello stesso articolo che interessano però solo i lavori privati e non anche i lavori pubblici per i quali l'obbligo vige sempre e comunque.

Per quanto è stato quindi disposto con l'art. 90 del D. Lgs n. 81/2008, la presenza del CSP e la redazione del PSC non vengono attualmente richieste nel caso in cui in un cantiere operi una sola impresa, mentre nel caso di più imprese è comunque richiesta la presenza di un coordinatore e la elaborazione di un PSC mutando solo, per quest'ultimo adempimento, quale dei due coordinatori ha l'obbligo di redigerlo. Il D.Lgs. n. 81/2008 inoltre, recependo le indicazioni già fornite con il D.P.R. 3/7/2003 n. 222 e modificandole solo in parte, ha fissato con l'allegato XV i contenuti minimi sia del piano sostitutivo di sicurezza (punto 3.1), precisando che lo stesso contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza, sia del piano operativo di sicurezza (punto 3.2).

Per quanto riguarda l'esonero da parte del committente di designare i coordinatori nel caso di una singola impresa, si ritiene comunque opportuno rammentare che la Corte di Giustizia europea, su

segnalazione del GIP del Tribunale di Bolzano, ha emanato in data 7/10/2010 una sentenza con la quale ha invitato il legislatore italiano a conformarsi alle indicazioni fornite nella Direttiva europea sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, la quale ha invece prescritto la nomina dei coordinatori e la redazione del PSC anche nel caso che nel cantiere operi una sola impresa qualora nello stesso fossero presenti i rischi particolari enumerati nell'allegato II della direttiva europea medesima.

Malgrado l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, comunque il legislatore non ha provveduto a modificare il D.Lgs. n. 163/2006, ma si fa comunque osservare che secondo le indicazioni fornite dal legislatore ogni riferimento a disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati dal D.Lgs. n. 81/2008 debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nello stesso D.Lgs. n. 81/2008 per cui, per fornire le corrette indicazioni procedurali, occorre fare una lettura coordinata fra l'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e tenere soprattutto conto delle finalità che il legislatore ha voluto raggiungere in occasione dell'emanazione del decreto sui lavori pubblici.

Proiettando quindi le espressioni "ove il PSC è previsto" oppure "ove il PSC non è previsto" che è possibile leggere nell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, nell'attuale Testo Unico emerge che il PSS andrebbe elaborato solo nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, allorquando non è richiesto il PSC, essendo lo stesso sempre obbligatorio, come già detto, nel caso che sia prevista nel cantiere la presenza di più imprese.

"..Appare chiaro tuttavia, approfondendo i contenuti dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che il PSC, oltre ad essere un piano di coordinamento delle imprese che operano in cantiere, è anche un piano di sicurezza di ogni specifico cantiere e costituisce in pratica una progettazione tecnica del cantiere stesso per cui si deve tenere conto delle interferenze oltre che tra le imprese anche di quelle fra il cantiere e l'area circostante a quella nella quale lo stesso è installato, interferenze che possono benissimo esistere e che vanno pertanto individuate e valutate anche se nel cantiere opera una sola impresa. Quanto sopra affermato è del resto confermato da quanto viene specificatamente indicato nel punto 2.3.1. dell'Allegato XV secondo il quale appunto "il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi".."

Per quanto sopra detto, in definitiva, nella fattispecie in oggetto, poiché la stazione appaltante pubblica affiderà ad un'unica impresa dei lavori che richiedono l'installazione di un cantiere temporaneo o mobile, sussiste l'obbligo da parte dell'impresa di redigere sia il PSS che il POS i quali, tra l'altro, così come già precisato, hanno contenuti ben diversi l'uno dall'altro.

2 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL P.S.S.

E' opportuno fare presente che con l'entrata in vigore del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della salute 9 settembre 2014 è possibile utilizzare i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza.

Fatta salva la possibilità per l'impresa esecutrice di scegliere o meno tale modello semplificato, di seguito vengono fornite le indicazioni di base per la stesura del Piano di Sicurezza Semplificato relativo al progetto Esecutivo per la realizzazione di punti di accesso info -telematici pubblici a Santo Stefano di Camastra.

2.1 Definizioni

Disposizioni preliminari art. 89 del D.Lgs. n. 81/08.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X. b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; h) piano operativo di sicurezza: (P.O.S.) il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

2.2 Disposizioni per la stesura del piano di sicurezza semplificato

Come specificato nel del D.Lgs. n. 81/2008 il Piano di Sicurezza Semplificato dovrà contenere "l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti della eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alta complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione”.

Nello schema tipo di composizione il Piano di Sicurezza Semplificato (PSS) contiene le seguenti sezioni:

- identificazione e descrizione dell'opera;
- dati identificativi dell'impresa;
- organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all'area di cantiere;
- organizzazione del cantiere;
- planimetria/e del cantiere;
- rischi in riferimento alle lavorazioni;
- interferenze tra le lavorazioni;
- cronoprogramma dei lavori;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- numero e qualifica dei lavoratori operanti in cantiere per conto dell'impresa;
- documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori impegnati in cantiere;
- esito del rapporto di valutazione del rumore;
- elenco allegati obbligatori.

il documento è distinto in due parti :

- PARTE PRIMA – Predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione e gestione del PSS;
- PARTE SECONDA – Elementi costitutivi del PSS per fasi di lavoro.

Nella prima parte del PSS saranno trattati argomenti che riguardano le prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al progetto e che si deve realizzare. Queste prescrizioni di carattere generale dovranno essere considerate come un Capitolato speciale della sicurezza proprio del cantiere, e dovranno adattarsi di volta in volta alle specifiche esigenze dello stesso durante l'esecuzione. Con esse si definiscono in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l'Impresa si muova con la sua autonoma operatività e devono rappresentare anche un valido tentativo per evitare l'insorgere del “contenzioso” tra le parti. Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte in modo da:

- riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza generalizzare, e quindi non lasciare eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro;
- tenere conto che la vita di ogni cantiere temporaneo o mobile ha una storia a se e non è sempre possibile ricondurre la sicurezza a procedure fisse che programmino in maniera troppo minuziosa la vita del cantiere (come ad esempio quelle di una catena di montaggio dove le operazioni ed i movimenti sono sempre ripetitivi ed uguali nel tempo e quindi la sicurezza può essere codificata con procedure definite perché le condizioni sono sempre le stesse);
- evitare il più possibile prescrizioni che impongano procedure troppo burocratiche, rigide, minuziose e macchinose. E' accertato infatti che prescrizioni troppo teoriche di poca utilità

per la vita pratica del Cantiere, potrebbero indurre l'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle. Inoltre imporre azioni esagerate per aggiornamenti di schede e procedure generali richiederebbe un notevole dispendio di risorse umane che è più corretto impiegare per la gestione giornaliera del cantiere finalizzandole ad effettuare azioni di Prevenzione, Formazione ed Informazione continua del personale che sono uno dei cardini della sicurezza sul luogo di lavoro. Quindi prescrizioni che comportino eccessive difficoltà procedurali non garantirebbero la sicurezza sul lavoro con la conseguenza che l'Impresa e lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori finirebbero spesso con il disattenderle.

Nella seconda parte del PSC dovranno trattarsi argomenti che riguardano il piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminarmente di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa. Al cronoprogramma ipotizzato, in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, saranno collegate delle Procedure operative per le fasi più significative dei lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di più lavorazioni.

Appare opportuno sottolineare che ***nell'eventualità in cui l'impresa esecutrice preveda la presenza di altre imprese o ditte, l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva, è necessaria una immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori, per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)***

Concludono il PSS le indicazioni per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSS in forma esemplificativa e non esaustiva (compito ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).

Nella fattispecie la **PARTE PRIMA** dovrà contenere le predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione e gestione del PSS. La prima parte del PSS sarà dedicata a prescrizioni di carattere generale che in particolare saranno sviluppate secondo i seguenti punti:

- premessa del coordinatore per la sicurezza (CSE);
- modalità di presentazione di proposte di integrazione o modifiche da parte dell'impresa esecutrice alle indicazioni del piano di sicurezza;
- obbligo all'impresa di redigere il piano operativo di sicurezza;
- elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza;
- quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all'organo di vigilanza territorialmente competente, da parte del committente);
- struttura organizzativa tipo richiesta all'impresa (esecutrice dei lavori);
- referenti per la sicurezza richiesti all'impresa (esecutrice dei lavori);
- requisiti richiesti per eventuali ditte subappaltatrici;
- requisiti richiesti per eventuali lavoratori autonomi;
- verifiche richieste dal committente;
- documentazioni riguardanti il cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura dell'impresa);
- descrizione dell'opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati;
- aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e rischi ambientali;
- considerazioni sull'analisi, la valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza;
- rischi derivanti dalle attrezzature, modalità di attuazione della valutazione del rumore;

- organizzazione logistica del cantiere;
- pronto soccorso;
- sorveglianza sanitaria e visite mediche;
- formazione del personale;
- protezione collettiva e dispositivi di protezione individuale (DPI);
- segnaletica di sicurezza;
- norme antincendio ed evacuazione;
- coordinamento tra impresa, eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi (nell'eventualità indicazioni specifiche alla direzione dei lavori e acquisizione del PSC);
- attribuzione delle responsabilità, in materia di sicurezza, nel cantiere;
- stima dei costi della sicurezza (nell'ipotesi di PSC);
- elenco della legislazione di riferimento;
- bibliografia di riferimento.

La **PARTE SECONDA** del PSS dovrà comprendere nel dettaglio prescrizioni, tempistica e modalità di tutte le fasi lavorative ed in particolare dovrà sviluppare i seguenti punti:

- cronoprogramma generale di esecuzione dei lavori;
- fasi progressive e procedure più significative per l'esecuzione dei lavori contenuti nel programma;
- procedure comuni a tutte le opere provvisorie;
- procedure comuni a tutte le lavorazioni;
- distinzione delle lavorazioni per aree;
- schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate, con riferimenti a: lavoratori previsti, interferenze, possibili rischi, misure di sicurezza, cautele e note, eccetera;
- elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare);
- indicazioni per la corretta redazione del piano operativo per la sicurezza (POS);
- schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo l'uso).

2.3 Disposizioni per la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Il committente o il responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori:

- designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 90, comma 4);
- verifica l'idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (D.Lgs. n. 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a);
- richiede alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (D.Lgs. n. 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b);
- trasmette alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII (D.Lgs 81/2008, art. 99, comma 1).

L'impresa appaltatrice deve provvedere a consegnare:

- piano sostitutivo di sicurezza (si vedano le premesse al presente documento);

- piano operativo di sicurezza – POS – obbligo stabilito dall’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 (valutazione dei rischi) – sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
- libretti di matricola degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg completi dei verbali di verifica periodica (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008);
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, di quello di terra e di quello contro le scariche atmosferiche (DM 37/08 e DPR 462/01);
- verbale di verifica periodica (biennale) dell’impianto elettrico di terra e di quello contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01);
- verbali di verifica periodica di tutte le macchine e attrezzature soggette a tale obbligo;
- piano sostitutivo di sicurezza (PSS) per i soli appalti pubblici non rientranti nelle disposizioni inerenti la designazione dei coordinatori per la sicurezza;
- copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza;
- copia del certificato di conformità delle macchine e relativi libretti di uso e manutenzione;
- copia delle lettere di consegna dei tesserini di riconoscimento
- copia della nota di consegna dei DPI agli operai con obbligo di utilizzo;
- DURC;
- copia di eventuali subappalti;
- copia consultazione RLS o RLST in merito al PSS e al POS;
- documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione del POS al CSE o alla impresa affidataria;
- nota di designazione del RSPP con accettazione (documento da produrre se non allegato al POS);
- nota di designazione degli ASPP (Addetti al Servizio Protezione e Prevenzione) con accettazione, (documento da produrre se non allegato al POS);
- nota di nomina del MC con accettazione, (documento da produrre se non allegato al POS);
- designazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (documento da produrre se non allegato al POS);
- documentazione inerente la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze (documento da produrre se non allegato al POS);
- attestazione idoneità alla mansione specifica di tutti gli operai;
- documentazione attestante l’avvenuta formazione, in collaborazione con gli organismi bilaterali, di tutti gli operai, preposti e dirigenti;
- documentazione comprovante l’avvenuta formazione sull’utilizzo dei DPI di 3° categoria (es. cinture di sicurezza) e otoprotettori;
- documentazione comprovante l’avvenuta formazione degli addetti a macchine complesse (se necessarie alla lavorazione);
- documentazione attestante l’avvenuta informazione degli operai;
- documentazione comprovante l’avvenuta formazione del/dei RLS;
- schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi.

FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 92):

- verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, del piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e dove necessario del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) (comma 1, lettera a);
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalle imprese (comma 1, lettera b);
- organizza il coordinamento delle attività tra le imprese ed i lavoratori autonomi (comma 1,

lettera c);

- verifica l'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordina i rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d);
- segnala alle imprese ed al committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS (comma 1, lettera e);
- sospende le fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed imminente (comma 1, lettera f).

L'impresa appaltatrice nei confronti delle imprese subappaltatrici (D.Lgs. n. 81/2008, art. 97):

- verifica l'idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla CCIAA;
- verifica il rispetto degli obblighi INPS – INAIL;
- trasmette il suo piano operativo della sicurezza (POS) alle ditte subappaltatrici;
- verifica che esse abbiano redatto il loro piano operativo della sicurezza (POS) e ne consegna una copia anche al coordinatore per la sicurezza;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (D.Lgs. n. 81/2008, art. 97), oltre a quanto previsto per le imprese esecutrici, deve avere disponibile:

- documentazione attestante l'avvenuta valutazione dei POS delle imprese esecutrici;
- documentazione attestante l'avvenuta trasmissione al CSE dei POS delle imprese esecutrici;
- documentazione attestante eventuali provvedimenti in materia di sicurezza adottati nei confronti delle imprese esecutrici;
- documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori, dove previsto;
- verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- trasmissione della verifica di cui al punto precedente al committente o al responsabile dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente al mutamento delle condizioni di cui all'art. 100 procede al blocco dei lavori e all'affidamento dell'incarico di coordinatore per la progettazione (D.Lgs. n. 81/2008, art. 90, comma 3) che redigerà il piano di sicurezza e di coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008, art. 100, comma 1) .

2.4 *Descrizione dei lavori da eseguire*

I lavori da eseguire consistono, come dettagliato nella relazione generale, nella realizzazione di una infrastruttura di rete finalizzata alla implementazione di punti di accesso info-telematici pubblici nel comune di Santo Stefano di Camastra.

Il tutto consiste nelle seguenti fasi di lavoro:

- accantieramento ed allestimento delle opere provvisorie laddove necessarie nei siti di installazione degli apparati;
- installazione delle opere provvisorie, laddove necessarie;
- installazione di strutture portanti;
- installazione degli apparati di rete;
- predisposizione e montaggio dei quadri elettrici;
- installazione e collegamenti elettrici e di rete;
- smobilizzo cantiere.

Non è prevista la rimozione o lo smaltimento di materiali contenenti amianto.

Le aree, sulla quale si svolgeranno i lavori, dovranno essere attentamente esaminate per stabilire se esistono linee elettriche o cavi sotterranei che potrebbero arrecare intralcio alla esecuzione delle installazioni.

L'accesso alle diverse aree di cantiere sarà garantito attraverso viabilità ordinaria. Laddove necessario, l'area verrà interdetta al traffico veicolare.

Per le operazioni di carico e scarico, il responsabile di cantiere dovrà vigilare affinché il passaggio di persone non interferisca con le operazioni di cui sopra.

Nelle installazioni a tetto, sarà estremamente importante valutare correttamente la gestione dei percorsi di sicurezza.

Non sono previste aree di stoccaggio e deposito materiali.

Non è prevista installazione di servizio igienico e ufficio di cantiere.

2.5 Valutazione preliminare per la stima dei costi

Ai sensi dell'Allegato XV punto 3.1.1. *“Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2., con esclusione della stima dei costi della sicurezza.”*

Di seguito si riporta una valutazione preliminare a corpo delle spese prevedibili per l'attuazione delle misure di sicurezza.

La predetta valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- la programmazione degli interventi;
- le specifiche tecniche degli interventi;
- le lavorazioni similari precedentemente stimate.

Se previsto, sarà compito dei coordinatori in fase di progetto redigere la valutazione specifica dei costi della sicurezza, attenendosi alle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede, per tutta la durata delle lavorazioni previste in fase preliminare, la stima dei seguenti costi:

- apprestamenti da prevedere nel PSC;
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente da prevedere nel PSC per lavorazioni interferenti;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure contenute nel PSC e da prevedere per specifici motivi di sicurezza;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi dei costi complete desunte da indagini di mercato. I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese che parteciperanno alla gara d'appalto pubblica.

Gli ONERI sono determinati con la formula:

$$O = P_{sg} \times SG$$

in cui:

O=Oneri;

Psg=percentuale delle spese generali;

SG=importo delle spese generali.

In particolare:

- l'importo delle spese generali SG si determina dividendo l'importo lavori IL derivato dal computo dei lavori per il coefficiente $Csg1=1,265= 1,1x(1+Csg2)=1,1x(1+0,15)$ e poi moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale delle spese generali dichiarate $Csg2=15\%$;

$$SG=(IL/ Csg1) \times Csg2 =(IL/ 1,265) \times 0,15$$

- Psg è una percentuale calcolata sulla base di quattro elementi:
 - percentuale base relativa all'importo lavori per categoria, nel nostro caso opere tecnologiche (17,7%);
 - incremento della percentuale base per difficoltà operative, nel nostro caso 0%;
 - incremento della percentuale base per livello di rischio, nel nostro caso livello di rischio basso (5%);
 - incremento della percentuale base per lavori particolari, nel nostro caso (0%).

Gli oneri per la sicurezza così calcolati ammontano ad € 1.110,26 , si ritiene pertanto più che ragionevole fissarli nell'ordine del 3% dell'ammontare dei lavori.